

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 1977

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini » (107-B) (D'iniziativa dei senatori Carollo ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 340, 341
PINNA (PCI)	340
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	341
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione	340

« Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi

nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578)
(D'iniziativa dei deputati Colucci ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 341, 342, 343
BONAZZI (PCI)	342
LUZZATO CARPI (PSI)	342
RICCI (DC), relatore alla Commissione	341
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	343

« Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (689)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	326, 328, 330 e <i>passim</i>
GRASSINI (DC)	331
LI VIGNI (PCI)	329, 331, 334 e <i>passim</i>
LUZZATO CARPI (PSI)	340
MARANGONI (PCI)	328
PANDOLFI, ministro delle finanze	331, 333 334 e <i>passim</i>
RICCI (DC)	333
VISENTINI (PRI), relatore alla Commissione	326 330, 334

La seduta ha inizio alle ore 17,50.

A S S I R E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** » (689)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
(Discussione e approvazione).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Visentini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V I S E N T I N I, relatore alla Commissione. Cercherò di svolgere la relazione nel miglior modo possibile anche se, ritenendo che il disegno di legge sarebbe stato discusso nella seduta di domani, non ho portato gli appunti e le note da me preparati.

Per quanto mi riguarda il provvedimento trova pienissima adesione. Si tratta di rendere effettivo — e sarà notevole merito del Ministro di avere avviato questa normativa — un istituto che nella legislazione italiana è sempre stato ripetuto nominalmente, ma che è stato applicato in realtà con molta lentezza e difficoltà: cioè l'istituto del rimborso delle somme che il contribuente ha pagato in più del dovuto. A molti ed anche a qualcuno di noi può essere capitato, in sede di imposte di registro o di altri tributi, di aver pagato, per errore, qualcosa più del dovuto e di aver rinunciato a domandare il rimborso o ad insistere per averlo perchè l'applicazione dell'istituto praticamente si risolveva in un « elisir di lunga vita ». Occorre dire che questo stato di cose ha determinato sfiducia, anche senso di umorismo nei confronti dello Stato e, diciamo chiaramente, anche la rincorsa in senso inverso nei pagamenti perchè i contribuenti, non

potendo ottenere il rimborso, appena possono si sottraggono a quei pagamenti che non sono sicuri che siano dovuti o che pensano possano creare differenze a loro svantaggio. Il provvedimento, dunque, che ha un aspetto molto tecnico, consequenziale all'articolo 1, ha anche un valore politico proprio nei confronti dell'opera che il Ministro delle finanze sta svolgendo, essendo l'azione legislativa — lo abbiamo ripetuto più volte — sempre un punto di partenza, anche se ovviamente necessario, per quella che è la situazione amministrativa che concretamente viene attuata.

Il congegno previsto si riallaccia al nuovo ordinamento dell'anagrafe tributaria realizzato con un decreto-legge da me presentato nel gennaio del 1976 *in limite finis*, non per il gusto di presentarlo prima che cessasse il mio mandato, ma perchè anche in quel caso vi erano termini estremamente urgenti che non bisognava lasciar passare, altrimenti ne sarebbero derivate varie conseguenze negative. Abbiamo ricevuto parecchie insolenze a proposito di quel provvedimento, ma non è questo che voglio ricordare, bensì che dal quel provvedimento molte cose sono derivate: dai versamenti in acconto, che altrimenti non sarebbero stati possibili, a questo sistema dei rimborsi automatizzati, i quali, difatti, partono come dice l'ultimo comma dell'articolo 1 dalle procedure automatizzate del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia. Come loro ricorderanno, si è suddivisa l'anagrafe tributaria, prima prevista come unica, in diversi centri con un organo di coordinamento centrale. La nuova anagrafe tributaria non è più come era nella concezione iniziale, cioè un immenso archivio di dati, ma un sistema di nuove procedure per l'acquisizione di elementi conoscitivi. E tra queste procedure rientra anche quella che rende possibile un rimborso rapido e automatizzato. In definitiva, la procedura sarà la seguente: gli elenchi dei rimborsi verranno fatti dal Centro, per Comune e in ordine alfabetico, e verranno inviati agli uffici che dovranno riscontrare la loro esattezza in rapporto alla dichiarazione, per cui la responsabilità giuridica sarà degli uffici

che dovranno firmare gli elenchi; dopodichè verranno rispediti alla direzione generale, la quale a sua volta li trasmetterà per l'esecuzione alla Tesoreria provinciale, cioè alla Banca d'Italia. Ritengo che questa procedura funzionerà con rapidità e successo.

Non mi soffermo sulle singole norme che hanno carattere esecutivo, ma avrei due rilievi da fare, per i quali mi rimetto al Ministro, riservandomi eventualmente di presentare un ordine del giorno. Premetto che vi è una modifica introdotta dalla Camera dei deputati al testo originario, che però non mi preoccupa in quanto la sostanza è rimasta identica: mi riferisco al punto in cui invece di « possono avvalersi delle procedure automatizzate », si è preferito dire « si avvalgono di norma delle procedure automatizzate ». Si è voluto adottare un criterio più vincolativo, ma va considerato che di norma vi sono anche eccezioni, per cui l'amministrazione ove sia necessario potrà anche non avvalersi delle procedure automatizzate.

Quelli che invece mi preoccupano sono i seguenti due punti: il primo è al secondo comma dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che è stato modificato dalla Camera nel senso che gli uffici devono provvedere alla formazione degli elenchi dei rimborsi entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale termine vincola notevolmente gli uffici dal momento che, obiettivamente, vi sono procedure che richiedono determinati tempi. La mia preoccupazione riguarda il termine dell'anno. Il termine va chiaramente interpretato come ordinatorio; vale a dire che gli uffici, dopo la scadenza, possono ugualmente avvalersi delle procedure automatizzate, altrimenti rimarrebbero danneggiati i contribuenti. Quando il termine appare chiaramente ordinatorio. L'inserimento di tale termine comporta però il rischio di qualche rilievo da parte della Corte dei conti, che deve registrare il decreto che ordina il rimborso. La disposizione introdotta dalla Camera dei deputati non può rendere più sollecite procedure che nella realtà richiedono determinati tempi; si ri-

schia invece di compromettere la situazione a danno dei contribuenti. Se non vi fosse l'estrema urgenza che hanno sottolineato il Ministro ed il presidente della Commissione — anche per ragioni psicologiche sarebbe opportuno aver entro il 30 giugno qualche rimborso, in modo da realizzare un miglior rapporto dei contribuenti con il fisco, affinché vi possano essere dichiarazioni meno avare — proporrei, con tutto il rispetto per i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, un emendamento tendente a ripristinare il testo governativo. La Commissione competente della Camera non ha, inoltre, coordinato questa norma con il successivo articolo 2. Se vi fosse sempre il rimborso entro un anno, non ci sarebbe il termine più ampio di cui all'articolo 43: l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sarebbe infatti sostituito dal seguente: « L'Ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente ».

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su un altro punto: nel disegno di legge in discussione non sono indicati i pagamenti d'acconto previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97. Il quinto comma dell'articolo 38, tenendo conto delle modificazioni avvenute negli articoli da questo richiamati, prevede sostanzialmente gli errori dell'autotassazione: se il contribuente versa una somma superiore, l'ufficio lo rimborsa. L'ipotesi dell'articolo 41 è invece quella delle ritenute d'acconto, che è la più importante per i contribuenti, il cui ammontare supera l'imposta dovuta. Ciò si è verificato in passato sensibilmente, in relazione alla maggiore larghezza della disciplina vigente fino al 1975; le detrazioni soggettive sono previste, mi sembra, dall'articolo 11 del decreto n. 597. Il contribuente subisce le ritenute d'accon-

to, ma se deve pagare un'imposta minore avrà immediatamente il rimborso. È stata invece praticamente esclusa l'applicazione della procedura automatizzata di rimborso per i versamenti d'acconto effettuati secondo la legge n. 97 del marzo 1977. Non sono stati, cioè, considerati i contribuenti non lavoratori dipendenti, che sono tenuti a versare un acconto pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato per il periodo di imposta precedente.

Il provvedimento in discussione è urgente e pertanto non intendo creare problemi di rinvio. Non potevo d'altra parte, come relatore, non rilevare e sottolineare questa carenza; presenterò comunque a tale riguardo un ordine del giorno. Vorrei invitare il Governo a presentare, con urgenza, un disegno di legge sui versamenti d'acconto previsti dalla legge n. 97, anche se ciò non è molto elegante dal punto di vista legislativo.

Gli articoli successivi riguardano l'attuazione tecnica: vi è la creazione di una sezione della Banca d'Italia che provvede all'emissione dei vaglia cambiari. L'ottima procedura prevista è stata molto decantata: in America la gente è soddisfatta perchè, se paga di più, l'anno seguente arriva l'assegno prima della presentazione della nuova dichiarazione dei redditi. Tutto ciò avverrà anche in Italia; ci stiamo avviando verso lo sviluppo e l'adeguamento tecnico di questa materia.

P R E S I D E N T E . Ringrazio innanzitutto il senatore Visentini per la relazione.

Qualora si decidesse, onorevoli senatori, di non modificare il disegno di legge, sarebbe opportuno che venisse presentato un ordine del giorno da mettere ai voti e sul quale potrebbe esservi una presa di posizione da parte del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 689 in quanto, mi preme sottolinearlo, si tratta di un provvedimento più volte sollecitato dalla mia parte politica nella Commissione dei trenta. Esso difatti dispone l'attuazione del diritto al

rimborso del credito risultante a favore del contribuente che abbia presentato la regolare dichiarazione annuale e che si trovi nella condizione di aver versato (sia per trattenuta alla fonte che mediante autotassazione) più di quanto risulti di imposta dovuta in base alla dichiarazione. Il disegno di legge al nostro esame prevede una serie di norme in materia di rimborsi dell'imposta, in quanto il principio era già precisato all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, ove si dispone che i rimborsi in questione debbano essere eseguiti d'ufficio, senza necessità di attendere che sia superato il termine per l'esercizio dell'azione accertatrice o che il contribuente sia costretto a presentare specifiche istanze. Si tratta certamente dell'attuazione di una giusta norma, particolarmente nei confronti dei redditi di lavoro dipendente, ove l'incidenza della ritenuta porta frequentemente, in dipendenza del riconoscimento di oneri personali effettivamente sostenuti e documentati in sede di dichiarazione, che si vedano riconosciuto un giusto credito.

Sono certamente spesso rimborsi di limitata entità, ma attinenti ad un numero considerevole di dichiarazioni; per il solo 1974 la stima riguarda oltre 3 milioni di dichiarazioni per un importo di 120 miliardi. Davanti ad una così enorme mole di dichiarazioni da regolarizzare si imponeva la ricerca di una efficace soluzione che consentisse, da un lato, di semplificare al massimo le incombenze per tutti gli organismi interessati all'esecuzione dei rimborsi e, dall'altro, di attuare l'impegno assunto a suo tempo dal legislatore per un corretto rapporto tra l'amministrazione fiscale ed il cittadino. Per queste ragioni, onorevole Presidente, concordiamo con la soluzione proposta dal disegno di legge al nostro esame, la quale consente una più agile esecuzione dei rimborsi, riducendo drasticamente il lavoro manuale e ripetitivo mediante l'utilizzazione di sistemi meccanizzati, che permetterà un pagamento rapido attraverso l'emissione di vaglia cambiari della Banca d'Italia da

recapitare direttamente agli aventi diritto tramite il servizio postale. Se questo provvedimento troverà rapida attuazione, non solo si dimostrerà correttezza nei rapporti tra fisco e contribuente — ciò è molto importante per la fiducia che occorre creare nel paese — ma si avrà anche una dimostrazione di ripresa della funzionalità dell'amministrazione finanziaria, ed io ritengo che il paese attenda tale dimostrazione proprio per dar luogo a quel nuovo e giusto rapporto che abbiamo evidenziato nella nostra Commissione molte volte. La mia parte politica formulò, già nell'altro ramo del Parlamento, alcune osservazioni e le seguenti proposte di modifica: la necessità di stabilire un anno dal termine di scadenza delle dichiarazioni, per la compilazione degli elenchi dei rimborsi; l'opportunità di sostituire al criterio della facoltà quello dell'obbligatorietà dell'adozione delle procedure automatizzate.

Il senatore Visentini ha osservato che, qualora si modificasse il provvedimento, si perderebbe tempo dando così al paese la dimostrazione che arriviamo sempre in ritardo. Il Gruppo comunista condivide le osservazioni del relatore; credo inoltre che valga la pena che il senatore Visentini presenti un ordine del giorno, che deve provenire dalla Commissione, affinché il Governo agisca adeguatamente.

Tale ordine del giorno dovrebbe essere, a mio avviso, della Commissione, cioè firmato da tutti i Gruppi e non soltanto dall'onorevole relatore, proprio per impegnare con forza il Governo a provvedere nel senso da noi auspicato.

Molte delle proposte da noi avanzate all'altro ramo del Parlamento hanno trovato consenso ed una mediata soluzione che noi consideriamo soddisfacente; altre proposte, invece, come quella di includere il primo semestre nel computo degli interessi previsti dall'articolo 3 (anticipando conseguentemente i termini previsti nell'articolo 9 del provvedimento) sono state — sia pure con argomentate motivazioni — respinte.

Noi riteniamo, onorevoli senatori, che sarebbe stato giusto accogliere anche queste due ultime proposte, anche se ci rendiamo

conto che avrebbero certamente comportato qualche conseguenza sulla struttura della normativa della riscossione ed anche sulle pratiche, con riguardo sia al passato che al futuro.

Ribadiamo però che il problema, a nostro avviso, rimane aperto ed invitiamo il Governo a considerarlo nella sua globalità con riferimento alla riscossione di tutte le imposte per il futuro.

Fatte queste considerazioni, e condividendo l'esposizione fatta sul disegno di legge dal senatore Visentini, a nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame.

Ribadiamo pure che voteremo a favore dell'ordine del giorno preannunziato dall'onorevole relatore perchè anche il nostro Gruppo desidera che il Governo torni presto ad occuparsi della questione in esso considerata ed evidenziata.

L I V I G N I . Desidererei avere dall'onorevole Ministro un chiarimento in merito all'articolo 10, dove si prevede una spesa di 1.500 milioni per il pagamento delle spese postali relative alla spedizione dei vaglia cambiari di cui si tratta.

Orbene, poichè mi pare che una raccomandata venga a costare 500 lire, per arrivare ad una spesa di 1.500 milioni devo pensare che vi siano 3 milioni di vaglia cambiari da spedire, il che, francamente, mi sembra molto!

Seconda questione: vorrei chiedere al ministro Pandolfi se è in grado di darci qualche informazione sul come gli uffici potranno far fronte al carico di lavoro da svolgere entro il 31 dicembre di quest'anno quando, se non vado errato, scadranno tutti i termini relativi alla « Vanoni ».

Per la verità, so che il Ministero sta cercando di fare qualche cosa per pungolare gli uffici e farli lavorare celermente: parrebbe infatti, da documenti dello stesso Ministero, che vi siano 10.000 miliardi di imponibile in discussione mentre, da parte degli uffici periferici, non è riscontrabile una sufficiente efficienza per espletare tutto questo lavoro in tempo utile.

In merito ad un argomento di tanta importanza sarebbe opportuno avere dal ministro Pandolfi qualche elemento di chiarificazione in grado di dissipare i nostri dubbi.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, se nessun altro desidera intervenire mi sia permesso prendere la parola per qualche considerazione di carattere personale in merito a questo provvedimento.

Ritengo che tutti coloro i quali hanno partecipato all'elaborazione in sede legislativa della riforma tributaria, collaborando anche con il Governo in seno alla Commissione dei trenta per l'approvazione dei decreti delegati, possano oggi vedere con soddisfazione raggiunto un ulteriore traguardo e colmata una grossa lacuna.

Nel corso della discussione sulla riforma tributaria, infatti, molti di noi avevano messo in evidenza come di fronte a nuove norme che si andavano approvando al fine di creare un nuovo sistema tributario, non si era ancora elaborato un nuovo sistema per procedere rapidamente ai rimborsi delle imposte non dovute.

Dobbiamo dunque considerare positivamente la normativa al nostro esame e dare atto all'onorevole ministro Pandolfi dello sforzo, anche personale, compiuto per predisporre questo disegno di legge. Io credo che, soprattutto, debba essere sottolineato il significato morale delle presenti disposizioni: sono infatti convinto che esse contribuiscano a ristabilire migliori rapporti di fiducia tra fisco e contribuenti.

Purtroppo, vi sono ancora molti settori nei quali lo Stato è carente proprio con riferimento a quello che dovrebbe essere il doveroso rimborso di somme dovute ai cittadini; accenno, per esempio, ai danni di guerra che in moltissimi casi non sono stati ancora liquidati; ai ritardi nei pagamenti di fatture, di forniture che vengono fatte allo Stato; basti pensare, ancora, al ritardo veramente deprecabile nel pagamento degli espropri da parte dell'ANAS per la costruzione o il miglioramento delle strade statali. In proposito dobbiamo constatare che piccoli agricoltori, soprattutto delle zone di montagna dove il reddito è quanto mai modesto, attendono magari 10 e più anni pri-

ma di ottenere il pagamento di una somma loro dovuta che, all'atto pratico, si dimostra irrisoria, non compensata neanche dal pagamento degli interessi legali maturatisi nel frattempo.

Ribadisco dunque che il presente provvedimento deve essere considerato soprattutto per il suo valore morale, come l'inizio di una ristrutturazione nel settore dei pagamenti che lo Stato deve effettuare nei confronti dei cittadini: se vogliamo avere uno Stato moderno, credo che dobbiamo continuare su questa strada.

Desidero infine concordare con le osservazioni che molto opportunamente sono state fatte dal senatore Visentini; deve essere tenuto presente, infatti, come sia particolarmente necessario rimborsare rapidamente al contribuente le somme versate in più nel momento in cui egli ha effettuato l'anticipazione delle imposte a norma della recente legge da noi approvata nel marzo 1977.

Nella maggior parte dei casi noi sappiamo che il problema interessa non il reddito da lavoro dipendente, bensì quello da lavoro autonomo e professionale, settore nel quale la cessazione del reddito si verifica, nella stragrande maggioranza, a causa di una effettiva cessazione dell'attività o a cause non imputabili al soggetto come lunga malattia di un professionista o qualche fatto non dipendente dalla volontà dell'operatore economico.

Altro non ho da aggiungere se non dichiararmi favorevole ad una rapida approvazione della normativa al nostro esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V I S E N T I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, la mia replica sarà brevissima.

In merito al problema dell'applicazione della procedura automatizzata di rimborso per i versamenti d'acconto previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, ribadisco che si tratta di una questione di primaria importanza sulla quale, del resto, mi pare abbiano concordato tutti gli oratori intervenuti nel dibattito.

Rinunciando a presentare emendamenti al riguardo, in considerazione dell'urgenza di

approvare il provvedimento in esame, faccio tuttavia affidamento che, con estrema sollecitudine, il Governo predisponga un disegno di legge che preveda l'estensione di cui trattasi.

Come ricordava il presidente Segnana, i versamenti d'acconto previsti dalla legge numero 97 interessano soprattutto categorie di contribuenti a reddito aleatorio, a reddito facilmente variabile, che in un certo senso, ad esempio, non riescono a raggiungere il reddito corrispondente a quello già denunciato precedentemente. Questi contribuenti, al momento, restano esclusi dal beneficio delle procedure automatizzate di rimborso, direi senza alcuna giustificazione, ed è quindi opportuno che il Governo intervenga rapidamente a colmare tale lacuna, che io mi limito ora a segnalare con l'ordine del giorno del quale ho già parlato.

Per quanto concerne poi la questione della formazione degli elenchi dei rimborsi entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi forse, senza ricorrere alla presentazione di un apposito ordine del giorno, è sufficiente che risultino a verbale le obiezioni e le perplessità da me sollevate che, del resto, mi sembrano condivise anche dal senatore Marangoni. Comunque, poichè proprio alla Camera è stato apportato al testo in esame l'emendamento dal quale è poi derivata la norma relativa alla formazione degli elenchi dei rimborsi io mi auguro, senza proporre in questo momento il ripristino del testo originario per le note ragioni di urgenza, che il Governo faccia il possibile per eliminare gli inconvenienti da me lamentati presentando, anche in questo caso, un opportuno disegno di legge di rettifica all'altro ramo del Parlamento.

Infine, prima di concludere, desidero dar lettura dell'ordine del giorno da me preannunciato, il quale risulta così formulato:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

rilevato che il disegno di legge « Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche » non prevede la applicazione della procedura automatizzata di rimborso per i versamenti d'acconto previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, quando essi superino l'importo che successivamente risulta dovuto sulla base della dichiarazione;

mentre rinuncia per ragioni di urgenza del provvedimento ad introdurre un emendamento,

invita il Governo a presentare un disegno di legge che prevede tale estensione.

(0/698/1/6)

L I V I G N I . Mi domando se il Governo non possa prevedere l'estensione, di cui all'ordine del giorno ora letto dal senatore Visentini, attraverso un decreto delegato invece che attraverso una legge.

P R E S I D E N T E . Mi sembra difficile.

G R A S S I N I . Non so se la procedura parlamentare lo consenta ma, laddove fossimo d'accordo, potremmo pregare il senatore Visentini di trasformare il suo ordine del giorno in un articolo unico di legge che noi potremmo approvare in modo autonomo nel giro di poco tempo.

P R E S I D E N T E . Nei prossimi giorni, eventualmente, potremmo assumere una iniziativa in tale direzione ma, forse, sarebbe preferibile che fosse il Governo a farsi promotore di un apposito disegno di legge.

Dò ora la parola al ministro Pandolfi.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.*

Signor Presidente, onorevoli senatori, se la mia breve replica dovesse avere la forma di un volume comincerebbe con gli *acknowledgements*, con i riconoscimenti. Il primo riconoscimento che debbo dare, ed è quello di gran lunga più sostanziale, è al relatore, onorevole Visentini, nella sua qualità di mio predecessore al Ministero delle finanze. La ragione del riconoscimento è molto semplice: la procedura di cui al presente disegno di legge n. 689 è nient'altro che una delle

conseguenze naturali e immediate della nuova struttura metodologica ed operativa dell'anagrafe tributaria. Il senatore Visentini ha ricordato il decreto-legge del gennaio 1976, ma direi che ancora prima è l'elemento che ha indicato un nuovo indirizzo, un indirizzo radicalmente diverso che già allora, però, si intravedeva come gravido di positive conseguenze: la grande svolta è stata determinata dalla procedura per il trattamento automatizzato con i modelli 740. Oramai i prodotti di quella procedura sono diventati dieci, perchè si sono allungati per la strada, e questo indica quanto sia stata felice, anche se estremamente travagliata, la scelta radicale, che allora si compì, di abbandonare i sistemi di procedura manuale, di abbandonare l'idea di un anagrafe tributaria che nascesse attraverso processi propri duplicativi di quelli del lavoro ordinario degli uffici. La procedura che allora venne introdotta con la famosa istruzione ministeriale del 10 ottobre 1975, poi assorbita nei principi del decreto-legge del 1976, ci dà oggi dieci prodotti che sono: l'archivio anagrafico dei contribuenti (ormai diventato già abbastanza adulto in quanto si tratta di 30 chilometri di nastro magnetico); l'archivio contabile (anche questo è ormai cresciuto parecchio in quanto siamo arrivati a 70 chilometri di nastro magnetico); il numero di codice fiscale relativo a tutti coloro che hanno presentato il modello 740; le cartelle esattoriali; la riliquidazione dell'imposta e quindi le nuove cartelle esattoriali; l'elenco dei contribuenti per gli uffici e per i Comuni (altro risultato che non avremmo mai avuto senza queste procedure); il materiale per i sorteggi (gli ultimi effettuati in questi giorni); il supporto anche per le sanzioni amministrative che dovranno essere irrogate; ed infine il nastro derivato da cui si attinge per la formazione degli elenchi che sono appunto quelli ricordati nell'articolo 1 del provvedimento, che sono l'elemento portante della nuova procedura.

Quindi il compito del Governo in questa fase successiva è stato nient'altro che quello di vigilare diligentemente perchè tutte le conseguenze potessero essere tratte da quella innovazione così decisiva per tutta la serie

delle procedure amministrative del Ministero delle finanze.

Desidero anche ringraziare (questo mi pare un elemento molto importante perchè spesso lamentiamo lo scoordinamento tra le amministrazioni dello Stato, mentre in questo caso abbiamo assistito ad un fenomeno esemplare di collaborazione, di comprensione delle esigenze reciproche, da parte di tre importanti amministrazioni dello Stato) la Ragioneria generale dello Stato, che ha consentito e suggerito la riforma degli istituti storici della contabilità generale dello Stato. Il che significa che anche la legge di contabilità generale dello Stato non è irreformabile: fu riformata in maniera molto importante con il decreto 2 luglio 1975 per i rimborsi IVA, poi venne riformata con l'autotassazione, con legge n. 576, e adesso la riformiamo ulteriormente in materia di rimborsi. Ringrazio, inoltre, la Banca d'Italia, che ha messo a disposizione il suo centro del Tuscolato, i suoi tecnici, con una collaborazione molto stretta e con una serie di riunioni, e che ancora quattro giorni fa mi ha assicurato che ormai tutto è pronto per l'emissione di vaglia cambiari non appena avremo gli elenchi sottoscritti dal direttore dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette; da ultimo desidero ringraziare l'Amministrazione finanziaria che è entrata in questa nuova ottica e che ha consentito la elaborazione di una nuova procedura che, detta così, può sembrare abbastanza semplice, ma che ha comportato la soluzione di non piccoli e non lievi problemi.

Sul merito delle osservazioni che sono state fatte, concordo pienamente con quanto ha detto il senatore Visentini. Sull'osservazione di maggiore rilievo debbo dire che per una omissione, di cui non posso che scusarmi davanti alla Commissione, qui sono stati citati i rimborsi previsti dall'articolo 38, primo comma, del decreto n. 602, sulla riscossione, e quelli previsti dall'articolo 41 che — come è noto — è poi stato riformulato nel suo secondo comma con il decreto n. 920 del 1976, ma non si sono ricordati i rimborsi che riguardano una delle ipotesi più fisiologiche di rimborsi, cioè il

caso di coloro che, effettuando il versamento di acconto nella misura pari al 75 per cento dell'imposta conseguente al reddito conseguito nell'anno precedente, si trovano poi (soprattutto se imprenditori, che è il caso più comune) nella condizione del non verificarsi della ipotesi di reddito per l'anno di riferimento, e quindi si trovano nell'anno successivo ad avere una dichiarazione dei redditi con imposta inferiore all'acconto versato nell'autunno dell'anno precedente. Quindi, essendo ipotesi fisiologiche è chiaro che deve essere uno dei casi fondamentali contemplati per la procedura automatizzata.

A questo punto desidero ricordare incidentalmente che giustamente non si è utilizzata la procedura automatizzata per una ipotesi che è da considerarsi eccezionale e transitoria: i crediti di imposta maturati a seguito della riliquidazione con tassazione separata di ciò che era stato prima tassato congiuntamente. Se prendiamo il modello 740 della versione 1977, abbiamo, al quadro N, la riga 52, che reca appunto lo spazio per l'indicazione del credito di imposta che risulta dalla speciale cartella per i redditi del 1974, che non è stata inviata ai contribuenti dopo l'avvenuta riliquidazione con tassazione separata del reddito del nucleo familiare.

Poichè questa è una circostanza che si verifica *una tantum*, si è preferito scomputare questa somma direttamente sull'imposta dovuta per il 1976. Lo stesso si farà per l'anno successivo relativamente ai redditi che si dichiareranno nel 1978. Esclusi, però, questi casi che si riferiscono a ipotesi eccezionali e transitorie, era necessario inserire questa ipotesi del tutto normale.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, debbo dire che sono molto preoccupato dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, cioè di questa limitazione rigida all'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi come termine ultimo per l'effettuazione dei rimborsi con procedura automatizzata. La preoccupazione è anche con riferimento a quello che potrà decidere e giudicare la Corte dei conti a questo riguardo. L'emendamento è il frutto, a

mio giudizio, di un eccessivo apprezzamento della procedura: la Camera dei deputati ha trovato talmente interessante questa nuova procedura, così forte il salto rispetto alla situazione odierna, che ha pensato di trarne una conseguenza a nostro giudizio un po' eccessiva, vincolando con un termine, per quanto ordinatorio — e convengo che debba essere ordinatorio —, ma troppo rigido, la azione dell'Amministrazione finanziaria.

R I C C I . Teniamo presente che si tratta di diciotto mesi e non di un solo giorno!

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Senatore Ricci, abbiamo tollerato trent'anni!

Calcoliamo le ipotesi di sciopero, eccetera. È già uno sforzo enorme che facciamo e lo ribadirò tra un momento replicando al senatore Li Vigni, che ha fatto una osservazione a questo riguardo.

Comunque, su queste due questioni di maggiore importanza debbo dire che sono molto grato al relatore che ha consentito di dare via libera al provvedimento per ragioni di urgenza — e a me piace ringraziare la Commissione che ha voluto apprezzarle fino in fondo —, peraltro accompagnando questo *okay* al provvedimento con l'ordine del giorno che dichiaro fin da ora di accettare. Sarà ovviamente cura del Governo di presentare il provvedimento in modo che diventi legge prima del termine per il versamento di acconto previsto, per il 1977, al 31 di ottobre, mentre normalmente il termine è al 30 settembre.

Una brevissima osservazione debbo aggiungere in merito a quanto detto dal senatore Marangoni: è esatto che si tratta per buona parte di lavoratori dipendenti, di coloro che si trovano nella condizione di avere dei rimborsi che adesso verranno effettuati con procedura automatizzata, ma la procedura automatizzata renderà anche più praticabile l'istituto delle deduzioni e della indicazione degli oneri deducibili con relativa documentazione. Oggi, cioè, c'è una specie di disincentivo: l'idea che una situazione a credito non trovi puntuale corrispondenza in un rimborso finisce per scoraggiare molti i quali, già dissuasi della necessità di procu-

6° COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (24 maggio 1977)

rarsi la documentazione e di allegarla, trovare una ulteriore ragione per disinteressarsene.

V I S E N T I N I , *relatore alla Commissione*. Lo stesso regime del credito di imposta sui dividendi resterà necessariamente accompagnato anche da una ritenuta che darà luogo ad alcuni casi di rimborso e noi potremo essere tanto più indotti ad apprezzarlo quanto più sappiamo che questi rimborsi possono avvenire con rapidità.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. È esattamente quello che volevo dire, cioè il meccanismo della procedura automatizzata renderà più agibile tutto il settore di quelle disposizioni tributarie che porteranno a qualche situazione o a molte situazioni di credito di imposta e quindi di necessità di rimborsi.

V I S E N T I N I , *relatore alla Commissione*. Questo regime è previsto per le persone fisiche, ed è detto chiaramente nella norma. Per le persone giuridiche non è stato previsto niente, e qui non è tanto questione di automatizzazione, perchè il numero è abbastanza limitato, ma piuttosto che ci siano i fondi. Vi sono dei casi in cui ci sono crediti di imposta di persone giuridiche che dal 1974 (dichiarazione 1975) non sono stati ancora soddisfatti, anche per cifre robuste. Mi consta che gli Istituti centrali, per esempio l'Istituto centrale Banche Popolari e comunque questo tipo di Istituti, che hanno ritenute di acconto del 15 e oggi 16 per cento dei conti correnti bancari, essendo tutti i loro ricavi fatti di interessi e non avendo redditi corrispondenti perchè poi sono debitori di interessi, sono fortemente creditori. Bisognerebbe che ci fossero i fondi!

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. Senatore Visentini, c'è questa questione dei fondi, ma c'è anche la questione della messa su supporto magnetico dei dati relativi alla dichiarazione con modello 750 delle persone giuridiche.

Ora, nella nostra scaletta di traguardi successivi per l'anagrafe tributaria è previ-

sta ad un certo punto anche la digitazione di questo materiale, solo quando avremo anche qui la messa su supporto magnetico di queste informazioni. In aggiunta al verificarsi della condizione della rotazione dei capitoli di spesa previsti, potremo introdurre una procedura di rimborsi automatizzati anche per le persone giuridiche. Posso dare assicurazione che una volta introdotto questo principio lo estenderemo a tutti i casi in cui avremo situazioni di credito di imposta.

Sempre al senatore Marangoni, vorrei dire che la cifra che io stesso avevo indicato di 120 miliardi di lire per circa 3 milioni di contribuenti derivava da una prima campionatura che avevamo fatto su un numero limitato di soggetti. I dati definitivi ci portano a 2,2 milioni di contribuenti per 90 miliardi di rimborsi. Quindi il capitolo di spesa è diventato ampiamente capiente e ci ha sciolto da qualche difficoltà che avremmo avuto nel caso si fosse verificata l'ipotesi di cui alla prima campionatura.

L I V I G N I . Questo è dovuto al fatto del 1974, che era eccezionale. Quindi si prevede che mano mano i rimborsi diminuiranno!

P A N D O L F I , *ministro delle finanze*. L'ipotesi non è tanto valida, senatore Li Vigni.

Noi abbiamo avuto 1.649 miliardi di gettito dalla dichiarazione dei redditi fatta col modello 740 del primo anno. Posso dare anche la cifra della perdita di gettito per il decumulo: abbiamo perduto 370 miliardi. Il gettito complessivo con tassazione cumulata era di 1.649 miliardi più 370 miliardi che riflettono la maggiore imposta derivante dal cumulo dei redditi familiari. A fronte di queste due cifre abbiamo 90 miliardi di rimborsi. Questo è il quadro complessivo che ci permette di dare anche il gettito netto, che è di 1.649 miliardi meno i 90 miliardi di rimborso, cioè è di lire 1.559 miliardi per la prima dichiarazione dei redditi.

Il senatore Li Vigni ha chiesto dei chiarimenti in ordine ai 1.500 milioni previsti

dall'articolo 1 del disegno di legge per le spese di spedizione postale. Al riguardo, vorrei ricordare che è stata stipulata con convenzione *ad hoc* con l'Amministrazione postale, in quanto si tratta di assicurare un ritmo costante di avviamento all'Ufficio postale di Roma dei vaglia cambiari in questione. Ci si è preoccupati quindi anche di tali questioni, che potrebbero sembrare marginali, al fine di evitare notevoli inconvenienti sia a carico dell'Amministrazione finanziaria che a carico dell'Amministrazione postale. Come è noto, ripeto, per spedizioni di carattere eccezionale si stipula una apposita convenzione direttamente con la Amministrazione postale: ebbene il risultato di tale negoziato è appunto l'onere di 1.500 milioni annui previsto dall'articolo 10.

Sempre il senatore Li Vigni ha poi posto un secondo quesito: ha chiesto cioè di precisare come si potrà far fronte nel 1977 ad una serie di incombenze a carico degli uffici distrettuali delle imposte dirette, la maggiore delle quali è ancora, tutto sommato, quella che deriva dalla scadenza del 31 dicembre 1977, come termine ultimo per la liquidazione delle partite relative ai tributi soppressi, sia con la procedura del condono, che ormai è pressochè esaurita, sia con la procedura ordinaria prevista dal testo unico delle imposte dirette. Egli si domanda cioè come si può conciliare il già gravosissimo impegno degli uffici con la prevista ulteriore incombenza: il vistare infatti questi elenchi con un minimo di riscontro comporta ovviamente un maggior lavoro per detti uffici.

Questo, senatore Li Vigni, è realmente il maggior problema dell'Amministrazione finanziaria nel 1977 per quanto riguarda i tributi diretti: e proprio per affrontarlo e risolverlo e per meglio illustrare le istruzioni ministeriali che sono state date abbiamo tenuto tutta una serie di riunioni *ad hoc* non soltanto a livello di conferenza degli ispettori compartimentali, ma anche, da ultimo, precisamente l'11 maggio, con tutti i direttori degli uffici distrettuali delle imposte dirette, cercando di attivare delle forme le più selettive possibili in modo da non aggravare di compiti, con scarsi risul-

tati, l'Amministrazione finanziaria periferica e da far fronte simultaneamente ad esigenze che, purtroppo, in questa seconda metà del 1977 finiscono per sommarsi.

Desidero infine ringraziare l'onorevole Presidente del rilievo fatto sul significato di principio che ha il presente disegno di legge: posso assicurarlo, così come assicuro la Commissione, che cercheremo di trarre tutte le conseguenze possibili dalle innovazioni di principio che sono alla base del provvedimento che ho qui illustrato.

L I V I G N I. Per quanto riguarda l'ultima questione da me sollevata, desidero richiamare ancora una volta l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che, effettivamente, le cose sono messe male. Ora, non è che io voglia proporre al Governo di emanare decreti-legge o altro, ma è indubbio che non si possono far cadere in prescrizione dei tributi, compresa l'IVA del 1973. Quindi, se il Governo si trova in difficoltà, sposti il termine della prescrizione.

P A N D O L F I, ministro delle finanze. Assicuro il senatore Li Vigni che seguiamo giornalmente la situazione.

L I V I G N I. Se occorre fare un decreto-legge per spostare la prescrizione al 31 dicembre 1978, lo si faccia!

P A N D O L F I, ministro delle finanze. Si sta facendo il possibile perchè gli uffici concludano entro il 1977 il lavoro concernente i vecchi tributi; finchè si amministrano le vecchie partite, infatti, non si riesce a fare gli accertamenti dei nuovi tributi. Questa è la mia grande preoccupazione di ordine politico.

L I V I G N I. Faccio presente, però, che a Roma sono in discussione ancora 1.000 miliardi di imponibile!

P A N D O L F I, ministro delle finanze. Mille miliardi di redditi, però, non di imposte.

6^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (24 maggio 1977)

L I V I G N I. È naturale: si tratta, però, di 1.000 miliardi solo per Roma — Roma infatti è particolare anche in queste cose — e di 10.000 miliardi per tutta Italia. Stiamo attenti, quindi!

P A N D O L F I, *ministro delle finanze*. Ho tenuto gli ispettori compartimentali in clausura per più giorni per discutere appunto di questo problema.

L I V I G N I. Si tratta, però, di un problema che richiede una soluzione immediata.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze*. Le dirò, a questo proposito, che ho anche contrastato personalmente con vigore, con appositi interventi, la tendenza di alcuni ispettorati compartimentali a tenere ancora in piedi, per così dire, delle procedure ausiliarie non necessarie (prospetti statistici aggiuntivi e via dicendo), che non ci interessano più trattandosi di vecchi tribuui. Qualcuno era addirittura arrivato al punto limite di chiedere una verifica attraverso i modelli 101 presentati successivamente per i redditi da lavoro dipendente per il 1972 e gli anni antecedenti: il che mi pare veramente voler scherzare con il fuoco.

Noi — ripeto — dobbiamo cercare di chiudere, per così dire, il più possibile: posso dare tuttavia assicurazione che, comunque si evolva, abbiamo sotto controllo la situazione e certamente non faremo andare in prescrizione imposte che abbiamo indubbiamente il dovere di assicurare all'Erario.

P R E S I D E N T E. Ricordo alla Commissione che il senatore Visentini ha presentato il seguente ordine del giorno, che è stato firmato dai rappresentanti di tutti i Gruppi ed accettato dal Governo:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

rilevato che il disegno di legge "Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" non prevede la applicazione della procedura automatizzata di rimborso per i versamenti d'acconto pre-

visti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, quando essi superino l'importo che successivamente risulta dovuto sulla base della dichiarazione;

mentre rinuncia per ragioni di urgenza del provvedimento ad introdurre un emendamento,

invita il Governo a presentare un disegno di legge che prevede tale estensione.

(0/689/1/6)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, dopo l'articolo 42, il seguente:

« Art. 42-bis. - (*Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata*). — Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico e, per ciascuno di essi, il numero

di codice fiscale, le generalità, il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonché quello degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La relativa quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia — Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'Intendente di finanza dà comunicazione all'Ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento ».

È approvato.

Art. 3.

Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

« Art. 44-bis. - (*Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata*). — Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazio-

ne fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, includendo nel computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, terzo comma.

Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi ».

È approvato.

Art. 4.

Per tutti gli adempimenti connessi con i rimborsi previsti dagli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, viene istituita in Roma una seconda Sezione di tesoreria provinciale dello Stato così denominata: « Banca d'Italia — Servizio di tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di Roma Tuscolano ».

L'attività della predetta Sezione, d'intesa tra l'Istituto incaricato del Servizio di

tesoreria provinciale ed il Ministero del tesoro, può essere estesa anche ad altre operazioni di tesoreria dello Stato.

La sottoscrizione dell'Istituto sui vaglia cambiari della Banca d'Italia, prevista al n. 5 dell'articolo 88 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere apposta in modo automatico.

È approvato.

Art. 5.

All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia — Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data da cui gli ordinativi sono estinguibili. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.

I vaglia cambiari restituiti alla predetta Sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla Sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

La Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza

6^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (24 maggio 1977)

della disponibilità di stanziamento nonchè la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo.

È approvato.

Art. 7.

Tutti gli atti relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

È approvato.

Art. 8.

Le spese per i rimborsi e quelle per la corresponsione degli interessi effettuate a norma degli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli n. 4769 e n. 4752 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Fino a quando non saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione Sicilia a' termini dell'articolo 12, punto 4), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i rimborsi, con i relativi interessi, da eseguire dalla predetta Regione, a fronte dei tributi affluiti direttamente alle casse regionali, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono effettuati a cura dello Stato; il loro ammontare, posto a carico della Regione medesima, è trattenuto annualmente dallo Stato in sede di erogazione alla Regione Sicilia del contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale.

È approvato.

Art. 9.

I rimborsi d'imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-bis

e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1974, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1977 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1976 e al 30 giugno 1977 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

È approvato.

Art. 10.

All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiali di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LUZZATO CARPI. Anche a nome del Gruppo socialista, al quale appartengo, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini » (107-B), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini », d'iniziativa dei senatori Carollo, Segnana, Coco, Pacini, De Carolis, Manente Comunale, Martinazzoli, Noè, Degola, de' Cocci, Della Porta, Rebecchini, Schiano, Giovanniello, Ripamonti, Cacchioli, Salerno, Pecoraro, Todini, Codazzi, Treu e Agrimi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Antonio Vitale di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

VITALE ANTONIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha apportato una sola modifica al testo del disegno di legge e precisamente alla prima parte dell'articolo 1, stabilendo che le norme nello

stesso articolo elencate sono abrogate dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze contenente le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori, anzichè alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La modifica appare, a mio avviso, giusta ed opportuna perchè colma quella lacuna che si sarebbe creata con il precedente testo, in quanto tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto vi sarebbe stata una vera e propria carenza legislativa.

Pertanto, raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINNA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, come ha detto il relatore, senatore Vitale, relativo alle modificazioni delle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini, ci viene restituito dalla Camera con la sola modifica all'articolo 1, modifica consistente nella decorrenza della data. Vale a dire che anzichè dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 8 della legge 4 novembre 1951, numero 1316, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, l'articolo 2, secondo comma, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernenti la disciplina igienico alimentare, l'approvazione del regolamento sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina, la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina, sono abrogati dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze.

Infatti, le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini vanno determi-

nate entro tre mesi, di modo che nella materia non vi sia alcuna vacanza della normativa per molti versi ricca ed interessante.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, secondo la normativa presente nell'articolo 10 della citata legge 16 giugno 1960, n. 623, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Non sappiamo, peraltro, cosa interverrà di nuovo nella normativa che il Ministro delle finanze si predispone ad emanare ed anche a questo proposito in altre circostanze avevamo chiesto notizie che, però, non abbiamo ottenuto. Ad esempio, sarebbe quanto meno opportuno conoscere dal Governo se la denominazione margarina, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 131 deve essere mantenuta anche per indicare i grassi alimentari solidi che risultino dalla emulsione con acqua di un solo grasso alimentare di origine animale o vegetale diverso dal burro o dal grasso suino.

Vorrei sapere quali siano e quanti siano i controlli operati dal Governo volti a scongiurare il pericolo di sofisticazioni, atteso che, in questo settore, come altre volte ricordato dalla Commissione industria, si sono verificate adulterazioni del prodotto e, conseguentemente, un pericolo per l'igiene alimentare.

Il Governo, spiace rilevarlo, non ha riferito nè dato garanzie di controlli efficaci contro le adulterazioni ed è per questo che il Gruppo comunista si astiene sul provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole al provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura della parte iniziale dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati: ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

« **Assunzione da parte della amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578), di iniziativa dei deputati Colucci ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati).**

(Discussione e rinvio).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 », d'iniziativa dei deputati Colucci, Bellocchio, Bernardini, Meucci, Pumilia, Moschini e Novellini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I, relatore alla Commissione. Prima di svolgere la relazione intendo sottoporre alla Commissione la possibilità di

scegliere se valga la pena di approvare il provvedimento nel testo integrale inviatoci dalla Camera dei deputati o piuttosto prendere in considerazione i vari aspetti dei problemi che da più parti sono stati richiamati alla nostra attenzione.

Il primo problema è il seguente: la data del 31 dicembre 1975 comporta l'esclusione di pochissimi dipendenti, senza coprire il limite massimo di 580 unità previsto dalla legge originaria; il numero mancante dovrebbe essere colmato da questo provvedimento.

Vi è inoltre un'altra questione: il personale delle società e cooperative appaltatrici può vantare un'anzianità di servizio, documentabile, alle dipendenze di tali organizzazioni, servizio che è stato reso ma che non viene più valutato quando si inquadrano i dipendenti nei ruoli dell'amministrazione autonoma dei Monopoli. Il personale in questione coprirebbe, infatti, le qualifiche iniziali della rispettiva categoria perdendo due possibili benefici: non raggiungerebbe innanzitutto il numero di anni necessario per poter usufruire della pensione spettante ai dipendenti della Pubblica amministrazione; inoltre, i contributi per loro versati o da versare da parte dell'amministrazione che li assume tornerebbero alle assicurazioni generali obbligatorie per essere cumulati con quelli precedenti, provocando un ulteriore danno: il trattamento di pensione verrà valutato sulla base delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio o decennio, che saranno certamente inferiori a quelle cui avrebbero avuto diritto se fossero rimasti alle dipendenze di aziende private. Qualora la Commissione intenda esaminare la possibilità di evitare questo danno, si potrebbe riconoscere ai dipendenti, che siano in grado di documentare inequivocabilmente la loro attività presso le società e le cooperative appaltatrici, un'anzianità convenzionale, ai fini degli scatti biennali e della fissazione dei parametri della tabella dell'amministrazione dei monopoli, che salvaguardi i diritti alla conservazione del trattamento retributivo conseguito e al versamento dei contributi per ottenere la pensione. Questo è l'argomento intorno al quale vi sono perples-

sità e preoccupazioni. Ho il dovere di far presente che non si può adottare una norma che miri ad eliminare il divieto dell'intermediazione della manodopera, a tutelare le prestazioni dei lavoratori che in questi anni sono stati oggetto dell'intermediazione, e che nello stesso tempo, nell'intento di garantire dal punto di vista giuridico-sociale una sistemazione coerente per questi dipendenti, finisca col danneggiarli invece, non dico migliorare, ma di mantenere il trattamento già conseguito, sia pure con prestazioni diverse. Se la Commissione non condividerà la mia opinione, non ho alcuna difficoltà, onorevole Presidente, a che si approvi il disegno di legge senza modificarlo. Esistono però quelle lacune che ho indicato: potrebbe infatti accadere che i lavoratori, al fine di non essere danneggiati, rifiutino di presentare la domanda di passaggio nei ruoli dell'amministrazione autonoma dei monopoli. Quest'ultima dovrà allora ricorrere a prestazioni di imprese private, oppure sarà costretta a ricercare altro personale nell'ambito dell'azienda: abbiamo appunto constatato, durante l'esame di altri provvedimenti, quanto sia difficile ottenere ed utilizzare il personale necessario per le esigenze quotidiane dell'azienda stessa.

Ho detto tutto questo anche perchè sono state manifestate preoccupazioni; mi rimetto alla Commissione, onorevole Presidente, per quanto riguarda un eventuale rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E. Mi sembra che il senatore Ricci abbia sollevato una questione di notevole rilievo; credo pertanto che la Commissione debba soffermarsi su queste obiezioni che hanno un reale fondamento.

L U Z Z A T O C A R P I. Il Gruppo socialista ritiene necessario approfondire il problema; chiedo pertanto un rinvio della discussione.

B O N A Z Z I. Il Sottosegretario potrebbe forse darci un chiarimento. Vorrei, inoltre, sapere come devono essere considera-

te le domande di inquadramento nei Monopoli presentate con riserva. Ritengo, poi che la questione sollevata dal senatore Ricci sulla anzianità debba essere opportunamente affrontata in una sede diversa: si potrebbe anche concordare un ordine del giorno.

Non mi oppongo, comunque, onorevole Presidente, alla richiesta di un rinvio della discussione.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Se il Presidente me lo permette, vorrei intervenire brevemente per qualche ulteriore chiarimento.

Il senatore Ricci, nella sua esposizione, ha messo in evidenza la questione più importante che il disegno di legge in esame, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, non risolve.

Il presente provvedimento, in effetti, costituisce un'appendice alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, per mezzo della quale sono stati aboliti gli appalti; tuttavia, nel momento in cui tale legge è stata applicata ci si è resi conto che da essa venivano escluse le persone con più di 55 anni mentre sorgeva la *vexata quaestio* se l'eventuale assorbimento di dipendenti nell'amministrazione statale dovesse porre costoro al primo grado dell'amministrazione stessa o meno.

Nella legge n. 727, ripeto, tali questioni non sono state tenute nel debito conto ed hanno determinato tutta una serie di inconvenienti; per quel che concerne il testo al nostro esame, invece, non si può dire la stessa cosa in quanto alla Camera sono state avanzate due proposte: la prima, che prevedeva una sanatoria esclusivamente con riferimento all'età, e la seconda, che prevedeva una sanatoria anche ai fini dell'inquadramento.

Orbene, l'unanime scelta politica operata dalla Camera in merito ad una delle due proposte, che ha escluso la sanatoria ai fini dell'inquadramento, ha determinato le preoccupazioni delle quali il senatore Ricci si è reso interprete in Commissione.

Ora, io che ho avuto alla Camera decine di riunioni con i sindacati dei Monopoli,

con le confederazioni sindacali, con le cooperative interessate, nelle quali sono emerse discordie addirittura sulla legge n. 727 e, preoccupato di ciò che avverrà immettendo questi lavoratori in uno stato giuridico da loro non accettato (per cui scatenerebbero tutta una serie di rivendicazioni sindacali appellandosi anche alla solidarietà degli attuali dipendenti dei Monopoli), ho fatto presente questa complessa situazione in sede di esame del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, il quale, tuttavia, lo ha approvato nel testo che ora ci sta dinanzi.

Nelle riunioni sindacali che nel frattempo si sono avute si è detto che i Gruppi politici sono d'accordo nell'accogliere una sanatoria anche ai fini dell'inquadramento, mentre il Governo, e per esso chi vi parla, è contrario a questa soluzione.

Ebbene, ho voluto illustrare con chiarezza i termini della questione in modo che, quando si entrerà nel merito dell'esame del disegno di legge nella seduta di domani, i rappresentanti dei vari Gruppi politici assumano con responsabilità la propria posizione in riferimento al problema sollevato dal senatore Ricci ed io dichiaro fin d'ora che il Governo si rimetterà alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, ricordo alla Commissione che il senatore Luzzato Carpi ha chiesto il rinvio della discussione onde approfondire i problemi sollevati dal senatore Ricci.

Alla luce degli interventi dei colleghi, mi pare che la richiesta del senatore Luzzato Carpi incontri il consenso della Commissione. Pertanto, non facendosi obiezioni il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.